

Bruxelles, 28 novembre 2018
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0112(COD)

13876/18
ADD 2

MI 794
COMPET 735
DIGIT 216
IND 323
TELECOM 379
PI 153
AUDIO 92
JUSTCIV 263
CODEC 1887

NOTA

Origine:	Delegazioni CZ, EE, FI, IE, LV, PT, UK
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	8413/18 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online - Dichiarazione di Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia e Regno Unito

Dichiarazione di Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia e Regno Unito

Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia e Regno Unito accolgono con favore la proposta di compromesso della presidenza relativa all'orientamento generale del Consiglio. Sosteniamo l'obiettivo della proposta di regolamento relativo alla creazione di apertura nelle relazioni contrattuali tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali, e all'aumento di prevedibilità nel contesto commerciale online pur lasciando ancora spazio all'autoregolamentazione. Tuttavia, nutriamo riserve riguardo al fatto che la proposta includa disposizioni separate in materia di esecuzione del regolamento.

Siamo del parere che i rapporti tra imprese (B2B) differiscano in misura rilevante dai rapporti impresa-consumatore. La libertà contrattuale è l'elemento più importante nei rapporti B2B e dovrebbe essere rispettata, prevedendo interventi soltanto ove assolutamente necessario. A tale riguardo sarebbe sufficiente il rafforzamento dei mezzi di ricorso, come indicato nella proposta iniziale della Commissione.

Siamo disposti ad accettare il nuovo articolo 12 bis sull'esecuzione come parte di una soluzione di compromesso. Tuttavia Repubblica ceca, Estonia, Finlandia e Regno Unito preferirebbero sostituire il termine "*sanzioni*" con "*measure*". La comune comprensione e interpretazione del termine "*sanzioni*" può implicare sanzioni penali, che gli organi giurisdizionali non statuiscono in materia civile. Tale interpretazione richiederebbe pertanto che gli Stati membri designassero organismi pubblici ai fini dell'esecuzione del presente regolamento. L'utilizzo del termine "*measure*" risulterebbe più neutro in termini di significato e rifletterebe quindi meglio l'interpretazione giuridica dell'articolo 12 bis e del corrispondente considerando 27 ter.

I firmatari della presente dichiarazione desiderano rendere assolutamente chiaro che, secondo quanto da loro inteso, il regolamento come proposto non obbligherebbe gli Stati membri a prevedere l'esecuzione da parte di organismi pubblici di vigilanza o qualsiasi altra esecuzione ex officio.

Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia e Regno Unito ritengono importante che i prossimi negoziati con il Parlamento europeo non portino a un'ulteriore regolamentazione e che sia preservato l'obiettivo iniziale della Commissione di rafforzare la trasparenza per mezzo di una regolamentazione "leggera". Affinché l'Unione sia in grado di sfruttare le opportunità offerte da un contesto digitale in rapida evoluzione, il quadro normativo europeo deve sostenere lo sviluppo di un'imprenditorialità competitiva ed innovativa.